

**Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore**  
Largo Don Minzoni n. 6 – 2° piano  
Tel. 0744-489217 – fax 0744-406437  
e-mail: [protesti@tr.camcom.it](mailto:protesti@tr.camcom.it)

Apertura al pubblico:

**Mattino:** lunedì giovedì e venerdì 8.30 - 12.00

**Pomeriggio:** giovedì 15.30 - 16.30



Camera di Commercio  
Terni



Camera di Commercio  
Terni

## PROTESTI ???

### PROVIAMO A VEDERCI CHIARO



*Se hai ricevuto comunicazioni in merito al tuo mancato pagamento di cambiali o assegni e non sai cosa fare...*

La Camera di commercio inserisce i protesti nel **REPR (Registro Informatico dei Protesti)**, entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi da parte degli ufficiali levatori della provincia, dove **rimangono per cinque anni**.



Si può richiedere la cancellazione prima di questo termine, presentando la relativa domanda all'Ufficio protesti della Camera di commercio che ne ha effettuato la pubblicazione, ma solo se:

⇒ per quanto riguarda le cambiali:

Il pagamento è avvenuto entro un anno dalla data del protesto. Occorre presentare "Istanza di cancellazione entro i 12 mesi" con allegato il titolo originale quietanzato.

Per quietanza si intende una dichiarazione liberatoria del creditore o, se il pagamento avviene in Banca, il timbro dell'Istituto di credito sul retro del titolo attestante l'avvenuto pagamento, comprensivo di data e della firma dell'addetto alla riscossione.

N.B - In alternativa al titolo originale quietanzato si può produrre l'attestazione di un deposito vincolato effettuato presso la banca.

⇒ per quanto riguarda gli assegni:

Decorso almeno un anno dalla data del protesto. Bisogna prima richiedere la Riabilitazione al Tribunale di residenza dimostrando, con una visura protesti rilasciata in tempo reale dall'ufficio camerale, che non ci sono protesti più recenti e allegando ogni altra documentazione richiesta dal Tribunale stesso.

Ottenuta la riabilitazione, si presenta alla Camera di commercio di competenza "l'Istanza di cancellazione per riabilitazione".

⇒ si dimostra di essere stato protestato illegittimamente e/o erroneamente allegando all'"Istanza per erronea e/o illegittima levata del protesto" una dichiarazione dell'ufficiale levatore o dell'Istituto di credito che attesti l'errore commesso. La richiesta può essere effettuata sia dal diretto interessato che dall'Ufficiale levatore o dall'Istituto di Credito.

Per i modelli da usare e ulteriori delucidazioni su cosa allegare alle domande si rimanda alla consultazione del nostro sito:

[www.tr.camcom.gov.it](http://www.tr.camcom.gov.it) - area Tutela del mercato - sezione Protesti.

Le domande possono anche essere presentate da persona diversa dal soggetto interessato, purché munita di un documento proprio e della fotocopia di un documento di identità dell'avente diritto, entrambi in corso di validità.



◇ L'istanza di cancellazione per avvenuto pagamento entro i 12 mesi delle cambiali si può presentare sempre, purché il pagamento sia avvenuto entro un anno dalla data del protesto.

◇ Se il pagamento è stato effettuato successivamente ad un anno dalla data del protesto si può richiedere soltanto "l'Istanza di annotazione di avvenuto pagamento".



Il REPR non è l'unica banca dati relativa ai mancati pagamenti. Ne esistono infatti anche altre (CAI, CRIF, ecc.) ma, per richiedere informazioni in merito, bisogna rivolgersi presso gli istituti bancari o postali o consultare i relativi siti internet.